Queste sono alcune sanzioni a carico del Committente che non assolve ai suoi obblighi
(Art. 90 D. Lgs. 81/08)

Cosa succede se il committente non designa il Coordinatore, ove dovuto?
Arresto da 3 a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400.

Cosa succede se il committente non trasmette alle imprese il Piano di Sicurezza per produrre le offerte?
Sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.800.

Cosa succede se il committente non adempie all'obbligo di comunicazione del nominativo del coordinatore ai soggetti esecutori?
Sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.800.

Cosa succede se il committente non adempie all'obbligo di vigilanza sull'operato del coordinatore?
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800.

Cosa succede se il committente non verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi?
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800.

Cosa succede se il committente non trasmette la documentazione all'amministrazione concedente il titolo abilitativo?
Sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.800.

ALCUNE SENTENZE SIGNIFICATIVE:

Il privato cittadino che compie dei lavori in economia nella propria abitazione e che per svolgere gli stessi si avvale della mano d'opera sia pure di un lavoratore autonomo assume, ai fini della applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, una posizione di garanzia nei suoi confronti.

Cassazione Sezione IV Penale - Sentenza n. 42465 del 1 dicembre 2010

****

Il parroco assume una posizione di garanzia nei confronti dei volontari che lavorano nell'ambito dell'oratorio. E' stato ritenuto responsabile per un infortunio occorso in parrocchia durante l'uso di una attrezzatura.

Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 7730 del 20 febbraio 2008

****

L'amministratore condominiale risponde dell'infortunio occorso ad un addetto alle pulizie se caduto nel vano scale durante le operazioni di pulizia a seguito della insufficiente altezza della ringhiera di protezione delle scale di accesso ai piani.

Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 22239 dell'1 giugno 2011

****

E' consolidata la posizione della cassazione sulla individuazione del committente quale organizzatore della sicurezza nei cantieri edili e sulla necessità di una delega nel caso volesse trasferire a un responsabile dei lavori i suoi obblighi.

Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 47476 del 21 dicembre 2011

****

Il committente, titolare del cantiere, ricopre nell'ambito dello stesso un ruolo direttivo e ha l'obbligo di curare il coordinamento degli interventi delle imprese esecutrici al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità di tutti i lavoratori.

Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 99 del 4 gennaio 2011

SICUREZZA NEI LAVORI EDILI

Realizzazione a cura di:

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari

INAIL

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
Direzione Regionale Puglia

****

Se stai pensando di :

- ristrutturare casa o parte di essa;
- affidare i lavori di tinteggiatura interna od esterna della tua casa;
- fare manutenzione o sostituire i pluviali o le grondaie;
- affidare i lavori di rifacimento del bagno;
- affidare i lavori di rifacimento del manto di copertura o di isolamento a cappotto dei muri di un edificio singolo o condominiale (anche in veste di amministratore del condominio);
- pavimentare il giardino o realizzare la recinzione;
- affidare i lavori di costruzione della tua villetta;

insomma qualunque intervento tu voglia eseguire per un qualsivoglia manufatto edilizio

DEVI SAPERE CHE SEI UN "Committente" ai sensi del titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

e quindi

Sì, perché la sicurezza dei lavoratori che eseguiranno le opere non è solo una “faccenda” dell’Impresa …..

Forse hai la convinzione che le problematiche derivanti dagli infortuni sul lavoro e dal “lavoro nero” (mancato pagamento contributi e assicurazioni) siano di esclusiva competenza e responsabilità dell’Impresa

non è così!!!

se qualcuno si fa male il Committente può essere responsabile (al pari dell’Impresa) sia civilmente che penalmente del danno subito dall’’infortunato.
Similmente, in caso di mancato versamento dei contributi sul lavoro, gli Enti previdenziali e assicurativi potranno rivalersi anche nei confronti del Committente.

e allora ……

cosa devi fare?

Inutile dire che gli adempimenti a tuo carico sono tanti e difficili da attuare se non sei un esperto nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro. Ma come sai “la legge non ammette ignoranza” e, se sbagli, sei passibile di sanzioni penali e amministrative anche molto pesanti.

Quindi il consiglio da seguire è di nominare un

RESPONSABILE DEI LAVORI

scegliendolo, possibilmente, tra professionisti qualificati in materia di sicurezza sul lavoro (onde evitare di incorrere nella “Culpa in Eligendo”), che ti aiuti ad adempiere a tutti i compiti che la Legge ti attribuisce.

Ma il Committente può farsi sostituire?

La legge consente che il Committente trasferisca i suoi obblighi e le conseguenti responsabilità, parzialmente o totalmente, al **RESPONSABILE DEI LAVORI.** Il passaggio dei poteri e delle relative responsabilità è una fase delicata che va gestita con attenzione mediante una opportuna **DELEGA** eseguita secondo i dettami normativi.
Se per l’esecuzione dei lavori occorrerà più di un’Impresa, occorrerà designare il

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE

Il Coordinatore deve essere UN TECNICO in possesso di un adeguato titolo di studio, dell’attestato di superamento di un impegnativo percorso formativo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori in edilizia nonché di comprovata esperienza nel settore delle costruzioni e di un aggiornamento periodico obbligatorio.

Il Coordinatore affianca il Committente sia durante la fase di progettazione che durante l’esecuzione dell’opera.
Egli elabora il Piano di Sicurezza e Coordinamento che **deve** essere allegato al contratto con le Imprese.

Le 3 regole d'oro per il Committente

Tre principi essenziali per garantire la realizzazione dell’opera in sicurezza

1 - se non si possiede una accettabile formazione tecnica in materia di edilizia e di sicurezza nei cantieri, è consigliabile incaricare un Responsabile dei Lavori;

2 - individuare la figura del Coordinatore della sicurezza, quando dovuta, non su una base puramente economica che privilegi “l’onorario più basso possibile”, ma sulla base di una comprovata esperienza e serietà professionale del soggetto, in quanto la corretta attività di questo professionista può veramente concorrere ad “evitare guai”;

3 - scegliere imprese di riconosciuta capacità tecnico-professionale, di cui sia verificabile la serietà nella applicazione delle misure di sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere